

TAR Campania, sez. III, 5.7.2023 n. 4008

Massime (segue testo alla pagina successiva)

<< soccorre, al riguardo, il diffuso e condiviso orientamento secondo il quale, qualora l'operatore economico abbia inequivocabilmente rappresentato, con dichiarazione resa (come nella specie) unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità attraverso l'indicazione di determinati servizi svolti, non possa poi, in corso di procedura e meno che mai all'esito di questa, mutare la propria originaria dichiarazione, manifestando l'intenzione di avvalersi di altri servizi mai dichiarati prima perché maggiormente rispondenti ai fini della dimostrazione del possesso di un dato requisito: invero, tale pratica confliggerebbe con i principi di auto-responsabilità del dichiarante e di par condicio dei concorrenti (la possibilità di utilizzo degli ulteriori servizi potrebbe essere maturata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze partecipative), nonché con il fondamentale principio regolatore dell'evidenza pubblica in base al quale non è l'astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione della domanda (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1° giugno 2021 n. 4208 e 13 agosto 2020 n. 5030)>>

Pubblicato il 05/07/2023

N. 04008/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00302/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
ECOSISTEM S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Izzo, con domicilio
digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Consoli
dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n.
81 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

nei confronti

GENTILE AMBIENTE S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Lentini,
con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti:

- a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 856 dell'8 novembre 2022, recante l'aggiudicazione in favore della Gentile Ambiente S.p.A. del servizio di trasporto rifiuti stoccati in balle presso lo STIR di Caivano, nonché della relativa nota di comunicazione prot. n. 625257 del 16 dicembre 2022;
- b) di tutti i verbali delle operazioni di gara, nelle parti in cui hanno ammesso alla procedura e valutato l'offerta tecnica e quella economica prodotte dalla Gentile Ambiente S.p.A.;
- c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
- quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- d) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 256 del 17 aprile 2023, recante la conferma dell'aggiudicazione disposta con decreto dirigenziale n. 856 dell'8 novembre 2022;
- e) dei verbali della commissione istruttoria confluiti nell'iter procedimentale che ha condotto alla conferma della suddetta aggiudicazione;
- f) dell'art. 13, comma 1, lett. a), del disciplinare di gara, laddove interpretato ed applicato, con riguardo ai servizi analoghi, in senso contrario alle tesi esposte dalla società ricorrente;
- g) di ogni altro atto presupposto e/o connesso al provvedimento di conferma dell'aggiudicazione;
- e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con l'aggiudicataria, nonché per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica mediante il subentro della società ricorrente nell'appalto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e della società controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a. sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata la complessità della presente controversia e della stesura della relativa sentenza;

Rilevato, altresì, che la pubblicazione del dispositivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 120, comma 9, c.p.a., presuppone l'espressa richiesta – mancante nella specie – delle parti o di almeno una di esse, in ragione della natura soggettiva del processo amministrativo e del suo carattere dispositivo;

Premesso che:

- la Ecosistem S.r.l. partecipava alla procedura aperta, indetta dalla Regione Campania e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all'affidamento del servizio di trasporto rifiuti stoccati in balle presso lo STIR di Caivano, collocandosi al secondo posto della graduatoria dopo l'aggiudicataria Gentile Ambiente S.p.A.;

- la medesima impugna, con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento di aggiudicazione intervenuto in favore della Gentile Ambiente, emesso con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 856 dell'8 novembre 2022, nonché gli atti della relativa serie procedimentale indicati in epigrafe;

- il provvedimento di aggiudicazione veniva sottoposto in corso di causa, per il tramite di apposita commissione istruttoria, a procedimento di riesame in autotutela per verificare la sussistenza di eventuali vizi procedimentali attinenti alla

fase di comprova del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a), del disciplinare di gara, a termini del quale "il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio: - un elenco di servizi/forniture analoghi a trasporto/intermediazione di rifiuti di importo complessivo minimo pari a € 5.000.000,00";

- all'esito del riesame, l'aggiudicazione trovava conferma nel decreto dirigenziale n. 256 del 17 aprile 2023, nel quale si dava atto, recependone le risultanze, che la commissione istruttoria "ha ritenuto che la Gentile Ambiente S.p.A. abbia fornito documentazione a comprova dei Requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 13 lett. a del Disciplinare di gara, per complessivi € 13.310.907,37 (per servizi analoghi effettuati nelle annualità 2019, 2020 e 2021) a fronte dell'importo minimo di € 5.000.000,00 richiesto nell'ambito della procedura de quo";

- con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la Ecosistem insorge avverso il decreto di conferma dell'aggiudicazione e gli altri atti di gara descritti in epigrafe, adducendo che la Gentile Ambiente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale dichiarato in sede di gara e per dichiarazione non veritiera in merito allo stesso, e che sarebbe comunque mancato il necessario approfondimento istruttorio sull'idoneità di due contratti a comprovare il possesso di detto requisito;

- con tale ultima impugnativa vengono riformulate le domande di accertamento di inefficacia del contratto e di condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, meglio individuate in epigrafe, già proposte con i primi due mezzi di gravame;

Rilevato, in via preliminare, che:

- in adesione alle eccezioni della difesa regionale e di quella della società controinteressata, il Collegio deve ravvisare l'esaurimento dell'interesse alla coltivazione del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, giacché nelle more del giudizio gli atti gravati con tali rimedi sono stati superati e

sostituiti, con conseguente definitiva perdita di efficacia e lesività, dal successivo provvedimento di conferma dell'aggiudicazione in favore della Gentile Ambiente, reso con il decreto dirigenziale n. 256 del 17 aprile 2023, sulla cui impugnativa è destinato a trasferirsi anche l'interesse ad ottenere tutela in forma specifica agitato sin dalla proposizione del ricorso introduttivo;

- infatti, qualora l'amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e di un'aggiornata motivazione, dimostri (come nella specie) di voler confermare la volizione espressa in atti pregressi, il successivo provvedimento si qualifica come atto del tutto nuovo con effetto confermativo (e non meramente confermativo): ne deriva, quale corollario, che deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento rivolta avverso le provvedimentalità che, nel corso del giudizio, siano state superate e sostituite dal provvedimento di conferma, dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del privato e, come tale, idoneo a rendere priva di utilità la pronuncia sull'impugnativa proposta avverso le precedenti determinazioni amministrative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° settembre 2015 n. 4098 e 22 dicembre 2014 n. 6265; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014 n. 6104; TAR Lazio Roma, Sez. II, 1° marzo 2016 n. 2738; TAR Piemonte, Sez. I, 5 giugno 2015 n. 943; TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 9 marzo 2015 n. 125; TAR Veneto, Sez. I, 6 marzo 2015 n. 282);

- ne discende che il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la cognizione del merito della causa va concentrata sul secondo ricorso per motivi aggiunti;

- al riguardo, giova precisare che anche l'ambito di tale cognizione va ristretto al solo scrutinio del decreto dirigenziale n. 256 del 17 aprile 2023, giacché sui rimanenti atti gravati non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo le

relative impugnative inammissibili per le seguenti ragioni: i) verbali della commissione istruttoria confluiti nell'iter procedimentale: carenza di interesse all'impugnativa, poiché si tratta di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nel provvedimento finale di conferma dell'aggiudicazione e, quindi, di atti privi di autonoma lesività; ii) art. 13, comma 1, lett. a), del disciplinare di gara: genericità dell'impugnativa, in quanto non sono state dedotte specifiche censure volte ad infirmare tale clausola di *lex specialis*;

Rilevato in punto di fatto, con riferimento al decreto dirigenziale n. 256/2023, che:

- l'art. 21 del disciplinare statuiva, alla lettera h), che ogni concorrente dovesse inserire nella busta della documentazione amministrativa anche un "ELENCO DEI SERVIZI svolti, ed eseguiti con buon esito nel settore oggetto della gara, negli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 13 del presente disciplinare)", aggiungendo che tale "elenco deve comprendere per ogni singolo servizio svolto, l'indicazione del destinatario (pubblico o privato), dell'importo (IVA esclusa) e della data di inizio e fine rapporto";

- in ossequio alla suddetta prescrizione, la Gentile Ambiente includeva tra la documentazione amministrativa una "Dichiarazione requisito art. 13 a) – elenco dei servizi", nella quale, a fronte dell'indicazione di quattro contratti stipulati con la NCAV (Napoli Cannello Alta Velocità) Scarl aventi ad oggetto carico, trasporto, smaltimento materiali da scavo e rifiuti, nonché bonifica ambientale, rappresentava, per il triennio di riferimento (2019, 2020 e 2021), sia le cifre di fatturato globale, rilevanti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 12 del disciplinare, sia, al precipuo scopo di dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al citato art. 13, comma 1, lett. a), del disciplinare, gli importi maturati con i predetti contratti con riguardo ai servizi di carico e trasporto rifiuti, ammontanti

complessivamente ad € 10.273.343,44, cioè ad una cifra quasi doppia rispetto all'importo minimo richiesto di € 5.000.000,00;

- il certificato di servizio della NACAV del 10 febbraio 2023, acquisito dalla commissione istruttoria in sede di riesame dell'aggiudicazione, attestava però, con riferimento ai suddetti quattro contratti, che i corrispettivi maturati dalla Gentile Ambiente per i servizi di carico e trasporto rifiuti raggiungevano, nel triennio 2019/2021, la ben inferiore cifra di € 1.488.571,76, mentre nello stesso certificato si dava conto della corresponsione del complessivo importo di € 11.889.322,59 per lo svolgimento del servizio di intermediazione rifiuti,;

- ebbene, la commissione istruttoria, alla luce di tale certificazione nonché del contenuto dei quattro contratti e con ragionamento poi fatto proprio dal gravato decreto di conferma dell'aggiudicazione, riteneva (anche dietro esplicita richiesta della stessa aggiudicataria) di computare l'importo per il servizio di intermediazione in aggiunta a quello per i servizi di carico e trasporto rifiuti, asserendo che la Gentile Ambiente aveva fornito documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito esperienziale di capacità tecnica e professionale (d'ora in seguito si intende tale quello di cui al più volte citato art. 13, comma 1, lett. a), del disciplinare) “per complessivi € 13.310.907,37 (per servizi analoghi effettuati nelle annualità 2019, 2020 e 2021) a fronte dell'importo minimo di € 5.000.000,00 richiesto nell'ambito della procedura”;

Considerato, nel merito, che:

- alla luce dell'operata ricostruzione dei fatti controversi, si palesa fondata la censura, articolata nel primo motivo del gravame in esame, con cui parte ricorrente lamenta la mancata comprova, da parte dell'aggiudicataria, del requisito esperienziale di capacità tecnica e professionale dichiarato in sede di gara, circoscritto ai soli servizi di carico e trasporto rifiuti e poi rivelatosi insussistente in virtù dell'insufficiente importo attestato dalla NACAV nel certificato del 10

febbraio 2023: nello specifico la società ricorrente sostiene, condivisibilmente, che la stazione appaltante avrebbe “di fatto “sostituito” la dichiarazione del possesso del requisito riferito agli importi fatturati per il “solo carico e trasporto” di rifiuti con una diversa dichiarazione avente ad oggetto un altro servizio (intermediazione rifiuti) non dichiarato e speso in gara”;

- il Collegio osserva che è incontestabile, proprio in base al certificato NACAV del 10 febbraio 2023, che la Gentile Ambiente non fosse in possesso del requisito esperienziale di capacità tecnica e professionale dichiarato in sede di gara per l'importo complessivo di € 10.273.343,44, in relazione ai servizi di carico e trasporto rifiuti, risultando da tale certificato il ben più esiguo importo di € 1.488.571,76, inferiore alla soglia minima prescritta dal disciplinare di € 5.000.000,00;

- né era consentito alla stazione appaltante di sopperire d'ufficio a tale insufficienza valoriale, conteggiando la maggiore somma attestata in capo alla Gentile Ambiente per l'espletamento del servizio di intermediazione rifiuti, in quanto tale servizio, pur potendo essere astrattamente ricompreso nell'ambito dei servizi utili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), del disciplinare perché nominativamente individuato, doveva, per poter essere in concreto valorizzato, essere previamente dichiarato ed evidenziato dalla diretta interessata nell'ambito dell'elenco dei servizi richiesto dall'art. 21, lett. h), del disciplinare, circostanza che, come visto, nello specifico non si è verificata;

- in altri termini, la comprova da fornire in sede di verifica del possesso del requisito esperienziale di capacità tecnica e professionale doveva attenersi solo ai servizi di carico e trasporto dichiarati e spesi dall'aggiudicataria all'interno dell'elenco dei servizi prescritto dal disciplinare ai fini della partecipazione, ma giammai a servizi diversi sconosciuti a tale elenco e poi emersi casualmente nella certificazione di servizio prodotta in occasione del riesame, per quanto tali servizi

fossero astrattamente valorizzabili in termini di esperienza utile in forza delle stesse disposizioni del disciplinare, come nel caso dell'attività di intermediazione;

- soccorre, al riguardo, il diffuso e condiviso orientamento secondo il quale, qualora l'operatore economico abbia inequivocabilmente rappresentato, con dichiarazione resa (come nella specie) unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità attraverso l'indicazione di determinati servizi svolti, non possa poi, in corso di procedura e meno che mai all'esito di questa, mutare la propria originaria dichiarazione, manifestando l'intenzione di avvalersi di altri servizi mai dichiarati prima perché maggiormente rispondenti ai fini della dimostrazione del possesso di un dato requisito: invero, tale pratica confliggerebbe con i principi di auto-responsabilità del dichiarante e di par condicio dei concorrenti (la possibilità di utilizzo degli ulteriori servizi potrebbe essere maturata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze partecipative), nonché con il fondamentale principio regolatore dell'evidenza pubblica in base al quale non è l'astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione della domanda (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1° giugno 2021 n. 4208 e 13 agosto 2020 n. 5030);

- per converso, vanno disattese tutte le eccezioni opposte in merito dalle difese delle parti avversarie, nel complesso così riassumibili: a) la Gentile Ambiente ha comunque inserito, nell'elenco dei servizi utili, tipologie contrattuali che comprendevano nel loro oggetto, accanto ai servizi di smaltimento e di bonifica, anche il servizio di intermediazione rifiuti (difesa regionale); b) la discordanza esistente tra elenco dei servizi utili (ai fini della dimostrazione del requisito esperienziale di capacità tecnica e professionale) e la certificazione fornita dalla NACAV sarebbe stata sanata mediante il ricorso all'istituto del soccorso

istruttorio, pure previsto dall'art. 20 del disciplinare (difesa regionale); c) la Gentile Ambiente avrebbe comunque reso la dichiarazione sul possesso di tutti i requisiti di partecipazione, inclusi quelli di capacità tecnica e professionale previsti dall'art. 13 del disciplinare, nel modello A3 accluso alla domanda di partecipazione, conformemente all'art. 21 del disciplinare (difesa della controinteressata);

- infatti, vale replicare in via dirimente quanto segue con riferimento ad ogni obiezione sollevata: aa) a prescindere dal rilievo che l'indicazione completa degli oggetti delle quattro tipologie contrattuali inserite nella "Dichiarazione requisito art. 13 a) – elenco dei servizi" della Gentile Ambiente era finalizzata a dare conto della sussistenza del requisito del fatturato globale minimo di cui all'art. 12 del disciplinare, è assorbente notare che nella specificazione di tali oggetti non è stata fatta alcuna menzione del servizio di intermediazione, in seguito valorizzato dalla stazione appaltante sulla scorta della postuma certificazione di servizio della NACAV; bb) è sicuramente vero, in base ad un diffuso e condiviso indirizzo giurisprudenziale, che, in sede di verifica del possesso dei titoli successivamente all'avvenuta aggiudicazione, non possa escludersi il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità previsti dal bando, il concorrente produca documentazione insufficiente o comunque inidonea a comprovare la sussistenza di un determinato requisito così come rappresentato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, ma è altrettanto vero, sulla base dello stesso indirizzo, che non è consentito il soccorso istruttorio, non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità, attraverso l'inserimento di titoli mai indicati in precedenza, come puntualmente avvenuto nella fattispecie (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021 n. 1540); cc) infine, dalla piana lettura coordinata degli artt. 13 e 21 del disciplinare si evince, senza alcun ragionevole dubbio, che il previsto modello A3 doveva essere

completato, quanto alla specifica indicazione dei servizi che potevano dar conto della sussistenza del requisito esperienziale di capacità tecnica e professionale, dall'apposito elenco dei servizi svolti ed eseguiti nel triennio 2019/2021;

Considerato, altresì, che:

- si profila fondata anche la censura, formulata nel secondo motivo del gravame in esame, con cui la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50/2016 per non avere la stazione appaltante escluso l'aggiudicataria dalla competizione a seguito dell'avvenuto accertamento, mercé l'acquisizione della certificazione di servizio della NACAV, della non veridicità della dichiarazione/elenco dei servizi quanto all'importo maturato nel triennio 2019/2021 per i servizi di carico e trasporto rifiuti;

- infatti, come incontrovertibilmente emerge dalla superiore esposizione, l'importo complessivo emarginato per tali servizi nella "Dichiarazione requisito art. 13 a) – elenco dei servizi" resa dall'aggiudicataria, pari a € 10.273.343,44, è stato sconfessato dalla certificazione di servizio della NACAV, che ha quantificato il corrispettivo reale nella ben più modesta cifra di € 1.488.571,76, peraltro, come visto, insufficiente a comprovare il possesso del requisito esperienziale di capacità tecnica e professionale, ancorato alla soglia minima di € 5.000.000,00. Ne discende l'evidente non veridicità della dichiarazione/elenco dei servizi in parola, che avrebbe imposto, in applicazione dell'invocata disposizione normativa, l'estromissione della Gentile Ambiente dalla procedura, atteso che, in sede di gara pubblica, la falsità (informativa, dichiarativa ovvero documentale) ha attitudine espulsiva automatica, oltreché potenzialmente e temporaneamente ultrattiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2022 n. 8336; Consiglio di Stato, Sez. III, 9 marzo 2022 n. 1698 e 1° giugno 2021 n. 4201; TAR Lombardia Milano, Sez. I, 2 agosto 2021 n. 1870);

- specularmente, non meritano adesione le eccezioni delle difese delle parti avversarie con cui, da un lato (difesa regionale), si evidenzia che “quello che conta, nell’ottica della tutela dell’interesse pubblico, è l’effettivo svolgimento da parte della controinteressata di servizi analoghi al trasporto e all’intermediazione” e, dall’altro lato (difesa della controinteressata), si obietta, traendo spunto dagli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020, che la dedotta falsità dichiarativa non troverebbe sostrato nella realtà materiale, ma piuttosto nell’opinabile interpretazione di norme giuridiche, con conseguente inconfigurabilità di un’*immutatio veri*;
- quanto al primo punto, il Collegio si limita ad osservare che la presente falsità dichiarativa, incidendo sull’affidabilità dell’operatore economico ed intaccando il necessario rapporto di fiducia che deve sussistere tra quest’ultimo e la stazione appaltante, a cui presidio è posta la causa di esclusione automatica prevista dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50/2016, è di per sé lesiva dell’interesse pubblico alla scelta del migliore contraente cui affidare il servizio di trasporto rifiuti messo a gara;
- quanto al secondo (ed ultimo) punto, giova replicare che nella specie l’accertata non veridicità della dichiarazione rinviene il suo sostrato proprio nella realtà materiale, e non nell’opinabile giuridico, essendo di immediata percezione, per gli operatori professionali del settore rifiuti come l’aggiudicataria, che la causa concreta di un contratto di trasporto si atteggia in maniera ben diversa da quella di un contratto di intermediazione, che richiede il coinvolgimento di soggetti terzi, quali subcontraenti, nell’attività di trattamento dei rifiuti stessi;
- in definitiva, ribadite le suesposte osservazioni, il provvedimento di conferma dell’aggiudicazione del servizio, reso con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 256 del 17 aprile 2023, è illegittimo per carenza del requisito esperienziale di capacità tecnica e professionale dichiarato in sede di gara e per

dichiarazione non veritiera in ordine allo stesso, con conseguente violazione dell'art. 13, comma 1, lett. a), del disciplinare di gara e dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50/2016, dovendo l'aggiudicataria Gentile Ambiente essere esclusa dalla procedura selettiva per inammissibilità della sua partecipazione: pertanto, tale provvedimento merita di essere rimosso dal mondo giuridico con assorbimento delle censure meno invasive qui non esaminate, dovendo la stazione appaltante riaprire il procedimento di gara e riformulare la graduatoria mediante la collocazione della ricorrente Ecosistem al primo posto;

- invece, va rigettata la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, non essendo stata dimostrata la sua avvenuta stipula, con conseguente inammissibilità della connessa istanza risarcitoria in forma specifica per carenza della condizione dell'azione prevista dall'art. 124 c.p.a.;

Ritenuto, in conclusione, che:

- mentre va ribadita l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto nei limiti sopra precisati, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento di conferma dell'aggiudicazione;

- le spese processuali vanno addebitate alle soccombenti amministrazione aggiudicatrice e società controinteressata, nella misura liquidata in dispositivo anche tenuto conto della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

- dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti;

- accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti nei limiti precisati in motivazione e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento di conferma dell'aggiudicazione, reso con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 256 del 17 aprile 2023.

Condanna la Regione Campania e la Gentile Ambiente S.p.A. a rifondere le spese processuali in favore della società ricorrente nei seguenti termini: € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge ed importo del contributo unificato versato, a carico della Regione Campania; € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a carico della Gentile Ambiente S.p.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dell'Olio

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO